



NEWSLETTER N. 2/2009

31 AGOSTO 2009

- ✓ **IN VIGORE LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.** pag. 3
- ✓ **DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS:**
 - 2.1 Indennizzi e riduzioni alle aziende che effettuano adeguamenti tecnici ai propri impianti elettrici in media tensione. pag. 5
 - 2.2 Autorità per l'energia elettrica e il gas: conclusioni dell'istruttoria su anomalie mercato di salvaguardia 2008. pag. 6
 - 2.3 Sanzioni a ENEL distribuzione per il servizio di misura. pag. 8
 - 2.4 Testo integrato vendita gas: nuove regole per favorire la concorrenza nel mercato del gas e GPL. pag. 9
 - 2.5 Gas: tariffe ridotte per la verifica dei gruppi di misura "datati". pag. 11
- ✓ **COMUNICAZIONI AI CONSORZIATI:**
 - 3.1 Consenergy 2000 rinnova la convenzione gas 2009 – 2010. pag. 12
- ✓ **FINANZIAMENTI E INCENTIVI:**
 - 4.1 Fondo rotativo Kyoto – finanziamenti non ancora disponibili. pag. 13
 - 4.2 Mobili ed elettrodomestici: le istruzioni Agenzia delle Entrate per accedere ai nuovi incentivi. pag. 16
- ✓ **CENTRO SERVIZI PMI: CORSI SULL'ENERGIA.** pag. 17
- ✓ **APPROFONDIMENTO:**
 - 6.1 La progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. pag. 18
- ✓ **IL QUESITO:**
 - 7.1 Come sono regolate ed indennizzate le interruzioni di energia? pag. 20

A CURA

AREA TECNICA DELL'API DI RAVENNA

DOTT.SSA MICAELA UTILI

EMAIL: utili@pmi-gate.org

1. IN VIGORE LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con il **Dm 26 giugno 2009**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha finalmente approvato le tanto attese Linee guida per la certificazione energetica degli edifici previste dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/Ce).

Le linee guida hanno lo scopo fondamentale di dare indirizzi e criteri unificati per il rilascio dell'**attestazione energetica degli edifici** allo scopo di uniformarla su tutto il territorio nazionale, benché, in realtà, esse troveranno applicazione solo in quelle Regioni ove ancora manca una disciplina apposita in materia. Ricordiamo infatti che la Regione Emilia-Romagna ha già adottato da circa un anno un sistema di certificazione energetica dettando contestualmente anche i criteri per l'accREDITAMENTO dei certificatori (v. Newsletter Consenergy 4 e 5 del 2008), per la loro formazione ed aggiornamento professionale.

La mancata emanazione fino ad ora, di tali Linee guida ha comportato l'apertura di una **procedura d'infrazione** da parte della Commissione Ce nell'autunno 2006 per la mancata attuazione della direttiva 2002/91/Ce (direttiva EBPD)

Le Linee guida nazionali definiscono un **sistema di certificazione energetica degli edifici** in grado di fornire **informazioni chiare sulla qualità energetica degli immobili e strumenti** che consentono di valutare la convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle abitazioni, oltre che tenere conto della prestazione energetica degli edifici nelle operazioni di acquisto e di locazione di immobili.

Il provvedimento contiene importanti chiarimenti sull'**attestato di certificazione energetica (ACE)** del quale dovranno essere dotati tutti gli edifici oggetto di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione.

In particolare:

- l' attestato ha una **validità temporale massima di dieci anni**; tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione (art. 6, comma 1);
- la validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio é confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, l'attestato di certificazione **decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui é prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica** (art. 6, comma 2);
- all'attestato di certificazione energetica sono **allegati i libretti di impianto o di centrale** di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in originale o in copia (art. 6, comma 3).

Il decreto stabilisce l'**obbligo di aggiornare l'attestato di certificazione energetica** ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:

- a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
- b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Le informazioni richieste dall'attestato di certificazione energetica riguardano **17 distinte** voci relative all'edificio, **all'efficienza energetica**, agli **interventi** , ai **sopralluoghi** e al **certificatore**.

Il Testo completo delle linee guida può essere richiesto all'API di Ravenna.

2. DALL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

2.1 INDENNIZZI E RIDUZIONI ALLE AZIENDE CHE EFFETTUANO ADEGUAMENTI TECNICI AI PROPRI IMPIANTI ELETTRICI IN MEDIA TENSIONE

L'Autorità per l'energia ha pubblicato la Delibera ARG/elt 17/09 dal titolo "*Iniziativa per la promozione dell'adeguamento degli impianti di utenza alimentati in media tensione e modificazioni ed integrazioni alla Parte I dell'Allegato A alla deliberazione del 19 dicembre 2007 n. 333/07 recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011*".

La regolazione delle interruzioni senza preavviso lunghe prevede indennizzi automatici a favore dei clienti finali e delle altre utenze in media tensione (MT) in caso di superamento degli standard specifici di continuità fissati dall'Autorità, e che tali indennizzi vengano effettivamente erogati solamente nel caso in cui i clienti finali e le altre utenze MT abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza (Delibera dell'Autorità n. 333/07), da effettuarsi a seguito dell'adeguamento tecnico degli impianti elettrici delle imprese.

In caso di mancato invio della dichiarazione di adeguatezza, i clienti finali e le altre utenze MT sono tenuti al pagamento del corrispettivo tariffario specifico (CTS).

L'adeguamento tecnico dell'impianto elettrico consentirà al singolo cliente in MT di ricevere indennizzi automatici direttamente in bolletta nel caso in cui subisca un elevato numero di interruzioni lunghe (ovvero, superiori a 3 minuti) nel corso dell'anno e, a partire dal 1° luglio 2009, anche nel caso in cui subisca interruzioni di eccezionale durata rispetto agli standard stabiliti dall'Autorità. Consentirà inoltre di evitare il pagamento della componente tariffaria CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) in bolletta.

Al fine di promuovere l'adeguamento tecnico dei clienti finali in MT, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas lancia anche una campagna informativa per sviluppare ulteriori miglioramenti della qualità dei servizi elettrici. Tutti i clienti in MT potranno accedere ad informazioni personalizzate sui siti internet dei distributori di elettricità e riceveranno nei prossimi mesi un opuscolo illustrativo della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e delle opportunità di adeguamento dei propri impianti. In bolletta verrà evidenziato separatamente la componente tariffaria CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico), con periodicità diversa da quella ordinaria.

La bolletta, inoltre, sarà corredata da ulteriori informazioni volte a incoraggiare i clienti finali e le altre utenze MT all'adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità.

La delibera ARG/elt 17/09 è pubblicata sul sito www.autorita.energia.it.

2.2 AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA SU ANOMALIE MERCATO DI SALVAGUARDIA 2008

Si ricorda che il 24 settembre 2008, alcuni clienti del mercato libero dell'energia elettrica hanno ricevuto una lettera da parte di **Enel Distribuzione** che li informava che, a seguito di inadempimento da parte di **Exergia S.p.A.** alle obbligazioni relative al contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica, aveva provveduto a diffidare il venditore alle proprie obbligazioni, preannunciando, in caso di persistente inadempimento, la risoluzione del contratto di trasporto (vedi Circ. 0158/2008/mtr/C). A seguito di tale contenzioso, l'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas (AEEG) apriva un'istruttoria conoscitiva, con l'obiettivo di individuare i comportamenti dei vari soggetti che avevano determinato disfunzioni nel servizio di salvaguardia al fine di verificare i presupposti per interventi di competenza dell'Autorità.

Gli esiti dell'Istruttoria, ora conclusa e resa pubblica dall'Autorità nel mese di giugno 2009 possono essere sintetizzati nei termini seguenti:

2.2.1 *Switching dei punti di prelievo dall'esercente transitorio a quello definitivo.*

Le anomalie riscontrate riguardavano l'inserimento *a posteriori* da parte di Enel Distribuzione di un certo numero di punti di prelievo nel contratto di dispacciamento di Exergia, in contrasto con la normativa che impone che le procedure di *switch* siano concluse entro l'ultimo giorno del secondo mese precedente la data effettiva del passaggio di fornitura.

2.2.2 *Attivazione del servizio di salvaguardia nel periodo 1 maggio – 31 dicembre 2008*

Quanto all'attivazione del servizio di salvaguardia a clienti rimasti privi di fornitore nel periodo 1 maggio-31 dicembre 2008, si è riscontrata la mancanza della sede legale e indirizzi di esazione, negli elenchi inviati ad Exergia da Enel Distribuzione e da AEM Elettricità.

Ambedue le società hanno affermato di essersi comunque attivate per reperire le informazioni dai venditori uscenti (unici soggetti che ne disponevano ma che erano tenuti a fornirle all'impresa distributrice), riuscendo a recuperarle per la quasi totalità, e a fornirle ad Exergia. Solo AEM Elettricità ha peraltro fornito il database dei dati raccolti ed inviati ad Exergia.

2.2.3 *Adempimenti di Exergia conseguenti al passaggio dei clienti in Salvaguardia*

L'istruttoria ha posto il problema di verificare se ed in quale misura l'incompletezza delle informazioni rese ad Exergia (con particolare riferimento alla sede legale) possa aver causato le disfunzioni di Exergia in sede di fatturazione, lamentate dai clienti finali.

Il passaggio di dati dall'esercente transitorio al nuovo esercente, tra cui la sede legale, non è finalizzato a consentire all'esercente la salvaguardia di procedere ad una corretta fatturazione, ma deve permettergli di instaurare con i propri clienti un primo contatto per poter successivamente gestire i relativi rapporti commerciali.

Pertanto, sotto il profilo della fatturazione, l'assenza del dato relativo alla sede legale può assumere rilievo nella misura in cui il nuovo esercente non disponga di altri elementi utili per assumere altre informazioni necessarie per la fatturazione, entro i tempi previsti dalla disciplina in materia. Pertanto, la mancanza della sede legale non esime Exergia dall'obbligo di reperire autonomamente le informazioni mancanti, obbligo a cui ogni esercente è tenuto anche in presenza di dati completi e con il particolare livello di diligenza richiesta dall'art.1176 c.c.

In tale ottica, va interpretata la mancanza dell'indirizzo di esazione per circa in circa 12.000 punti di prelievo: non già come un oggettivo impedimento a fatturare, ma, al più come una circostanza che ha indotto l'esercente ad un maggiore sforzo.

Le difficoltà incontrate da Exergia sono state aggravate anche a causa dell'incremento repentino del numero di punti di prelievo serviti dallo stesso esercente, passati da circa 2.000 (ad aprile) a circa 70.000 (a maggio).

2.2.4 Qualità commerciale: fatturazione.

L'AEEG ha analizzati i rapporti tra Exergia e i clienti finali. Circa un reclamo su cinque, tra quelli pervenuti, ha ad oggetto anche disfunzioni relative a richieste di prestazioni relative alle connessioni dei clienti con la rete elettrica, quali l'esecuzione di allacciamenti, la posa di contatori, l'attivazione della fornitura, l'aumento di potenza. In particolare, le segnalazioni dei clienti hanno lamentato il fatto che Exergia avrebbe omesso, o comunque ritardato, di inoltrare all'impresa distributrice competente all'esecuzione dei lavori, le richieste delle prestazioni formulate dai clienti stessi.

Inoltre, l'analisi della documentazione ha mostrato, che, a parte i casi di oggettiva impossibilità a fatturare precedentemente evidenziati, vi sono altri casi in cui Exergia avrebbe commesso ulteriori errori nella fatturazione: tra questi si segnalano quelli in cui la potenza impegnata fornita da Enel Distribuzione sarebbe stata inserita nella fatture omettendo il separatore decimale, decuplicandone quindi il valore.

Vi sono state infine numerose segnalazioni inerenti alla richiesta di depositi cauzionali elevati eccedenti i limiti fissati dalla disciplina dell'Autorità.

I reclami lamentano anche la difficoltà da parte del cliente finale ad ottenere (in entrambi i casi) da parte di Exergia la restituzione delle somme a quest'ultima indebitamente corrisposte o la rettifica delle fatture errate. Tali comportamenti saranno verificati nell'ambito delle ordinarie attività di controllo dell'Autorità, anche al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione degli interventi (anche prescrittivi) di competenza.

2.3 SANZIONI A ENEL DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA

Si segnala che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Enel Distribuzione S.p.A. per non aver effettuato negli anni 2003-2005 il tentativo annuale di lettura dei contatori previsto dall'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99. Il provvedimento sanzionatorio è stato deciso al termine di un'istruttoria formale avviata su segnalazione di alcune associazioni di clienti finali e di consumatori. In particolare Confapi nelle diverse occasioni di incontro con l'Authority ha fatto presente le anomalie di gestione del servizio di misura da parte dei distributori.

Tale indagine ha accertato l'inosservanza da parte di Enel Distribuzione dell'obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW.

Nell'ambito del procedimento sanzionatorio e nel quantificare la sanzione, l'Autorità ha tenuto conto del ravvedimento operoso da parte di Enel stessa nel realizzare una serie di iniziative volte a riparare alla violazione commessa e a migliorare la propria politica commerciale e i suoi rapporti con la clientela. In particolare, Enel Distribuzione ha restituito gli interessi applicati sulla rateizzazione di fatture emesse negli anni 2004-2007; ha rinunciato agli interessi applicabili, ai sensi della deliberazione n. 200/99, sulla rateizzazione di tutte le bollette di conguaglio emesse nel 2008 e nel primo semestre 2009; ha esteso i punti di pagamento gratuito su tutto il territorio nazionale di 146 unità.

2.4 TESTO INTEGRATO VENDITA GAS

NUOVE REGOLE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA NEL MERCATO DEL GAS E GPL

E' stato pubblicato dall'Autorità per l'energia il '*Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL (TIVG)*', delibera ARG/gas n. 64/09, al fine di rimuovere eventuali distorsioni del mercato del gas, promuovere la concorrenza ed accrescere la trasparenza, con benefici per le imprese e i consumatori.

Il testo semplifica e raccoglie in modo organico le disposizioni relative all'attività di vendita nel mercato al dettaglio del gas e introduce alcune significative novità; in particolare, viene definito un valore unico nazionale per il corrispettivo dell'attività di vendita al dettaglio, garantendo così ai venditori una copertura più coerente dei costi di commercializzazione (ad es. call center, personale, fatturazione) e parità di trattamento a tutti clienti, anche di minori dimensioni.

Il Testo integrato, inoltre, favorisce una maggior trasparenza del mercato: oltre all'obbligo di comunicare i prezzi medi praticati, i venditori saranno tenuti a pubblicare, nel proprio sito internet, le condizioni economiche del *servizio di tutela* per ciascuna località in cui operano, evidenziandone le diverse componenti.

L'Autorità ha anche rivisto i criteri di applicazione del servizio di tutela e delle relative condizioni economiche di fornitura, allo scopo di promuovere maggiormente la concorrenza.

Il Testo integrato ridefinisce i clienti finali che potranno usufruire del servizio di tutela, ovvero delle condizioni di fornitura stabilite dall'Autorità ed aggiornate ogni tre mesi.

In particolare, potranno usufruire del servizio di tutela:

- i clienti *domestici* (che comprendono i condomini con consumi non superiori a 200.000 Smc annui) potranno mantenere automaticamente le condizioni economiche definite dall'Autorità;
- i clienti *non domestici* con consumi superiori ai 200.000 Smc annui, che al momento attuale non sono ancora passati al mercato libero, potranno continuare ad usufruire delle condizioni economiche definite dall'Autorità fino al **30 settembre 2009**;
- i clienti *non domestici* con consumi inferiori ai 200.000 Smc annui, la stessa scadenza è fissata al **30 settembre 2010**.

Al fine di accompagnare, con la dovuta gradualità, i medesimi clienti *non domestici* al mercato libero, i venditori sono obbligati ad avvertire i clienti attraverso una comunicazione **nella prima bolletta utile**. I clienti avranno 45 giorni di tempo per chiedere eventuali rettifiche circa la categoria di appartenenza.

Nella prima fattura utile successiva all'entrata in vigore del provvedimento, l'esercente la vendita comunica a ciascun cliente finale e per ciascun punto di riconsegna:

a) la tipologia di appartenenza individuata;

- b) l'invito al cliente ad inviare entro 45 (quarantacinque) giorni dall'invio della medesima fattura apposita comunicazione attestante l'eventuale diversa tipologia di appartenenza.

In assenza di risposta da parte del cliente finale entro i termini previsti, l'identificazione compiuta dall'esercente la vendita si intende confermata.

Rispetto alle *condizioni economiche di fornitura*, che entreranno in vigore contestualmente alle tariffe per i servizi di distribuzione e di misura, il Testo integrato introduce semplificazioni nel segno della continuità.

Considerando le diverse componenti che contribuiscono alla definizione del prezzo finale di fornitura, per quanto concerne la "commercializzazione all'ingrosso", il Testo integrato conferma sostanzialmente i criteri di calcolo ed il livello in essere, semplificando la formula di aggiornamento trimestrale (dal 1 ottobre 2009).

L'Autorità ha anche introdotto una componente della tariffa del servizio di distribuzione tale da garantire, ai clienti con bassi consumi, il mantenimento di una spesa contenuta.

Infine, il Testo integrato prevede una rideterminazione della componente relativa al *servizio di trasporto*, finalizzata ad uniformare gli ambiti tariffari attualmente vigenti.

Relativamente alla fornitura di gas diversi da gas naturale (ad es. GPL), il Testo integrato conferma i criteri di determinazione e aggiornamento delle condizioni di fornitura attualmente in essere, avviando un procedimento per la revisione della quota di vendita al dettaglio e della componente relativa all'approvvigionamento dei gas di petrolio liquefatti.

Di seguito si riportano i link alla delibera dell'Autorità in oggetto ARG/gas n. 64/09 ed al *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL (TIVG)*.

<http://www.autorita.energia.it/docs/09/064-09arg.pdf>

<http://www.autorita.energia.it/docs/09/tivg.pdf>

2.5 GAS

TARIFFE RIDOTTE PER LA VERIFICA DEI GRUPPI DI MISURA "DATATI"

Con la delibera 51/08 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha introdotto alcune modifiche alla delibera 168/04, agevolando gli utenti gas con gruppi di misura installati prima del 1965 e comunque con un'età superiore ai venticinque anni. Per tali contatori gli esercenti la distribuzione devono definire e svolgere un programma di progressiva e graduale sostituzione che non prevede oneri per l'utente finale. Tuttavia l'utente ha facoltà di richiedere, attraverso la propria società di vendita, la verifica del contatore in caso di sospetto malfunzionamento. Nel caso in cui la verifica del contatori conduca all'accertamento di errori di lieve entità (ovvero, che non danno diritto ad indennizzo automatico) la tariffa per l'accertamento è ridotta da 40 a **5 euro** per i contatori che:

- sono stati fabbricati entro il 1965 e la cui richiesta di verifica è pervenuta entro il 1° giugno 2008;
- sono stati fabbricati entro il 1970 e la cui richiesta di verifica è pervenuta entro il 1° gennaio 2009;
- sono stati fabbricati entro il 1975 e la cui richiesta di verifica è pervenuta entro il 1° luglio 2009;
- sono stati fabbricati entro il 1980 e la cui richiesta di verifica perverrà entro il 1° gennaio 2010;
- hanno data di fabbricazione antecedente almeno 25 anni dalla data della richiesta a partire dal 1 luglio 2010.

Per la verifica dei contatori che non ricadono in questa categoria la tariffa resta fissata in 40 euro.

Qualora la verifica accerti errori che eccedono i valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica non è attribuibile alcun onere all'utente finale; il distributore dovrà provvedere alla sostituzione del gruppo di misura e non potrà pretendere alcuna tariffa di verifica.

3. COMUNICAZIONI AI CONSORZIATI

3.1 CONSENERGY 2000 RINNOVA LA CONVENZIONE GAS 2009-2010

I Consorzio Consenergy 2000 ha rinnovato la Convenzione per la fornitura di gas naturale per l'anno "termico" 2009-2010. Tenendo conto dell'andamento in discesa dei mercati, nonché dell'esigenza di evidenziare in bolletta il risparmio rispetto alle tariffe regulate del gas, si è ritenuto, diversamente dall'anno 2008, di **concordare uno sconto fisso rispetto ad un prezzo variabile su base trimestrale** (tariffa regolata). **La convenzione è applicabile unicamente alle utenze che non superano i 200.000 mc/anno di consumo.**

Lo **sconto** è pari a:

0,008 €/mc per i consorziati che hanno affidato a Consenergy esclusivamente la fornitura di gas e che **non** pagano tramite rid bancario;

0,009 €/mc per i consorziati che hanno affidato a Consenergy esclusivamente la fornitura di gas e che pagano tramite rid bancario;

0,010 €/mc per i consorziati che hanno affidato a Consenergy anche la fornitura di energia elettrica e che **non** pagano tramite rid bancario;

0,011 €/mc per i consorziati che hanno affidato a Consenergy anche la fornitura di energia elettrica e che pagano tramite rid bancario

Non sono inclusi nel prezzo di cui sopra (risultano quindi a carico dell'Utente) i costi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e la quota di vendita al dettaglio, come definiti dalla delibera dell'AEEG n. 138/03 per il mercato vincolato.

Le nuove condizioni sono state applicate automaticamente a tutti i Consorziati con consumi inferiori ai 200.000 mc che già usufruivano dell'Accordo Consortile nel corso dell'anno 2008 a decorrere dal mese di **maggio 2009 e fino al 30 aprile 2010, mentre chi non aderisce ancora alla convenzione dovrà farne esplicita richiesta allo staff del Consorzio.**

Lo sconto applicato a seguito della sottoscrizione dell'Accordo consortile verrà esplicitamente evidenziato in bolletta, in modo che possa essere facilmente individuato e verificato anche direttamente dal Consorziato.

Per informazioni e/o adesioni contattare lo staff tecnico del Consorzio (Dott.ssa Micaela Utili tel 0544-280214; e-mail: utili@pmi-gate.org; Dott.ssa Federica Bartolini tel: 0544-280225; e-mail: bartolini@pmi-gate.org).

4. FINANZIAMENTI E INCENTIVI

4.1 FONDO ROTATIVO KYOTO – FINANZIAMENTI NON ANCORA DISPONIBILI

Con il DM 25 novembre 2008, in **vigore dal 22 aprile 2009**, è stato attuato, con un ritardo di 2 anni sui tempi previsti, quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007), ufficializzando le **modalità di erogazione** dei finanziamenti per la lotta ai cambiamenti climatici con l'istituzione di un Fondo Rotativo di 600 milioni di euro per il triennio 2007/2009.

Per l'attivazione dei finanziamenti alle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto si attende una circolare applicativa dello stesso Ministero dell'ambiente, che doveva essere approvata entro il 21 giugno 2009, ma che risulta ancora attualmente ferma per la mancanza di concertazione tra i vari Ministeri. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare, i soggetti interessati avranno **5 mesi di tempo** per inviare le domande e ottenere i finanziamenti agevolati, sotto forma di prestiti di scopo.

Le risorse in dotazione del Fondo Kyoto consistono in 200 milioni di euro/annui per il triennio 2007-2009 e nelle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati. Tali risorse vengono ripartite in funzione delle misure finanziabili e del territorio nazionale e sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente con le modalità statuite nella convenzione da stipularsi tra Ministero dell'ambiente e la Cassa depositi e prestiti SpA.

Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del Decreto, ed, in particolare, gli investimenti agevolabili riguardano le seguenti misure:

- a) "**Misura microgenerazione diffusa**": sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
- b) "**Misura rinnovabili**": sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile:
 - 1. impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;
 - 2. impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp;
 - 3. impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m²;
 - 4. impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt;
 - 5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp;
- c) "**Misura motori elettrici**": sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza;
- d) "**Misura usi finali**": sono ammessi investimenti per singolo intervento:

1. sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
 2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW_e alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
 II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MW_t;
 III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW_e alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.
- e) **"Misura protossido di azoto"**: sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali.
- f) **"Misura ricerca"**: sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile;
- g) **"Misura gestione forestale sostenibile"**: sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che presentano la finalità di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ad eccezione della "Misura ricerca" e della "Misura gestione forestale sostenibile", con riferimento all'investimento complessivo, **concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato**, esclusivamente, **le seguenti tipologie di costi**:

- a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili.
- b) **Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento.**
- c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della "Misura usi finali", i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili.
- d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.

Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).

Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*comma 152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi ...a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata*).

L'intensità del beneficio erariale per le imprese non può superare la quota di aiuto di Stato definita "de minimis", di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 e **le percentuali di agevolazione sono fissati al 70%** mentre per i soggetti pubblici al 90%.

I finanziamenti agevolati assumono la forma di **prestiti di scopo**, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali, costanti, posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre. Il soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.

La Cassa depositi e prestiti Spa svilupperà un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni Regione. La procedura per l'ammissione al finanziamento, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi:

- a) domanda di ammissione;
- b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a conclusione di ogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si concluderà con un'ammissione alla fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale;
- c) **concessione o diniego.**

Il ritardo accumulato farà sì che i 200 milioni annui, previsti per il **triennio 2007-2009**, verranno probabilmente spostati sul triennio 2009-2011 o su quello 2010-2012. Ma sulla data di partenza e sull'estensione temporale del beneficio **non** vi è, al momento, alcuna certezza.

4.2 MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

LE ISTRUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE PER ACCEDERE AI NUOVI INCENTIVI

Con la **circolare 35/E del 16 luglio 2009**, l'Agenzia delle entrate ha spiegato come beneficiare della detrazione fiscale del 20% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici introdotta dal DI 5/2009.

L'agevolazione è prevista solo per quei contribuenti che acquistano mobili ed elettrodomestici **contestualmente** a interventi di ristrutturazione di singole unità immobiliari che già usufruiscono della detrazione del 36%.

Chi — **tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009** - acquista mobili, elettrodomestici in classe A+, televisori e computer per arredare l'immobile in ristrutturazione, ha diritto ad una detrazione Irpef del 20% per un massimo di 10mila euro.

Si precisa che, per quanto riguarda gli elettrodomestici, la detrazione **non è prevista** per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni. La medesima detrazione era, infatti, già stata introdotta per i soli frigoriferi e congelatori da un'altra norma.

5 CENTRO SERVIZI PMI CORSI SULL'ENERGIA

Il Centro servizi PMI promuove, a partire dal mese di settembre, due corsi sulle tematiche dell'energia.

Il primo corso, della durata complessiva di 30 ore, ed intitolato **“TECNOLOGIE EFFICIENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI USI FINALI” - metodi operativi per risparmiare energia in azienda – è destinato a 12 imprenditori, soci, decisori aziendali e lavoratori e lavoratrici occupati in ruoli chiave nell'area qualità, sicurezza e ambiente, energy manager, responsabili delle politiche energetiche di aziende del territorio ravennate.**

Gli obiettivi del percorso formativo sono: fornire le metodologie e le competenze di base necessarie alla gestione di un progetto aziendale di risparmio energetico attraverso l'uso di tecnologie energivore efficienti e di fonti rinnovabili, ovvero pianificazione, implementazione e gestione di un progetto aziendale che permetta di fotografare lo stato corrente (diagnosi energetica dell'impresa) al fine di individuare sprechi ed opportunità di miglioramento (EMO – Energy Management Opportunities), e di analizzare, scegliere e gestire l'implementazione delle migliori soluzioni tecnologiche (progetto di miglioramento energetico).

Il progetto è finanziato dal Fondo sociale europeo in regime de minimis (ovvero l'azienda si fa carico di un costo pari al 20% sotto forma di mancato reddito).

Il secondo corso ha l'obiettivo di formare, all'interno delle aziende un **“Tecnico esperto nella gestione dell'energia”** con un percorso di 300 ore (di cui 120 di stage aziendale) nel periodo novembre 2009-giugno 2010.

Sono ammessi a partecipare dipendenti di aziende presenti sul territorio regionale, anche se sospesi o cassaintegrati, nonché disoccupati o personale in mobilità. Al termine del corso, previo superamento di un esame verrà rilasciato un certificato di qualifica professionale.

Il termine per la presentazione delle candidature è il 23 ottobre 2009.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare, presso il Centro servizi PMI, Tiziana Coppi Pieri, tel 0544-270509 e-mail: tizianacoppiperi@cspmi.it.

6. APPROFONDIMENTO

6.1 LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA

Per **progettazione ecocompatibile** si intende l'incorporazione sistematica di considerazioni ambientali nella concezione dei prodotti allo scopo di ridurre l'eventuale impatto negativo sull'ambiente durante l'intero ciclo vitale.

L'integrazione degli aspetti ambientali nelle caratteristiche dei prodotti sin dalla loro concezione si riallaccia, da un lato, agli sviluppi comunitari della politica integrata relativa ai prodotti (Ipp), specie per l'integrazione del concetto di "ciclo di vita", e dall'altro, alle tre dimensioni — economica, sociale e ambientale — della sostenibilità dei prodotti che consumano energia.

Con la **direttiva 2005/32/Ce** — che si applica a tutti i prodotti (indifferentemente dalla fonte di energia) e ad esclusione delle sole automobili, già oggetto di specifica normativa — la Commissione Europea ha inteso creare uno strumento per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per un utilizzo sostenibile delle risorse naturali ed una riduzione della produzione di rifiuti. **L'obiettivo** della direttiva 2005/32/Ce (trasposta sul piano nazionale dal Dlgs 201/2007) è quello di definire un quadro coerente per l'integrazione delle caratteristiche ecologiche nella concezione e nello sviluppo dei prodotti che consumano energia nell'ambito del mercato interno europeo.

Tale tipo di progettazione dei prodotti dovrà comunque mantenere nel contempo standard competitivi di prezzo, performance e qualità, al fine di migliorarne la sostenibilità e la concorrenzialità sul mercato interno europeo e su quello globale.

La direttiva ha potenzialmente un campo di applicazione vastissimo, (ne sono appunto esclusi i soli veicoli a motore), però, per poter essere applicata, necessita che vengano compiutamente definiti, per ogni tipologia di prodotto, gli standard tecnici. Tali criteri sono definiti in appositi regolamenti, che vengono emanati gradualmente e senza una periodicità rigidamente programmata, ma con il limite temporale del 2017. Ad esempio sono già disponibili da oltre un anno gli standard tecnici per la marcatura di alimentatori esterni, lampade a scarica e lampade fluorescenti non direzionali ad uso domestico, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche da ufficio ed i ricevitori digitali semplici. Nelle scorse settimane **quattro nuovi regolamenti** hanno introdotto nuovi e più elevati standard tecnici di eco progettazione e prestazioni energetiche per **televisori, monitor, refrigeratori per uso domestico, motori elettrici e pompe centrifughe**.

Si tratta del regolamento Ce n. 642/2009 per televisori, del regolamento n. 643/2009 per i refrigeratori domestici con volume fino a 1500 litri, del regolamento n. 640/2009 per i motori elettrici da 50-60 hertz, del regolamento n. 641/2009 per i circolatori senza premistoppa compresi tra 1 e 2500 watt di potenza idraulica nominale. I nuovi standard entreranno in vigore, per fabbricanti/importatori di tali apparecchi, dal 2010 e al 2013 a seconda del tipo di articoli.

Ricordiamo, a fianco della direttiva 32/2005, un'altra importante normativa, che riguarda **l'etichettatura energetica, ovvero l'indicazione obbligatoria dei consumi di energia degli apparecchi domestici**.

La direttiva 92/75/Cee impone l'utilizzo di un sistema di etichettatura sugli elettrodomestici che informi gli utenti sul consumo di energia, affinché questi possano scegliere apparecchi più efficienti. In attuazione della direttiva 92/75/Ce, norma quadro in materia, sono stati dall'Ue emanati provvedimenti tecnici relativi a singoli prodotti, come la direttiva della Commissione Ce 94/2/Ce (sull'etichettatura dei frigoriferi); la direttiva 2002/31/Ce (sui condizionatori d'aria), la direttiva 2002/40/Ce (sui forni elettrodomestici).

6.1.1 Le norme volontarie

Le norme comunitarie ad adesione volontaria coincidono sostanzialmente con meccanismi di certificazione di risparmio energetico. I sistemi attualmente previsti sono due, ossia l'"Ecolabel", l'ormai noto marchio europeo di ecoqualità che consente di marcare i prodotti rispondenti a determinati standard stabiliti dalla Commissione europea e l'"Energy star", il sistema di certificazione statunitense adottato anche dall'Ue.

Marchio "Ecolabel". Al fine di incentivare lo sviluppo di prodotti a ridotto impatto ambientale, la Comunità europea ha istituito il sistema europeo volontario di certificazione ecologica Ecolabel. La disciplina comunitaria dell'eco-marchio è rappresentata dal Regolamento Ce n. 1980/2000 che ha validità automatica in tutti gli Stati membri e che conferisce il marchio di qualità Ecolabel ai prodotti e a servizi che rispettano i criteri di qualità ambientale fissati dalla Commissione per gruppi di prodotti ("beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell'uso e nella percezione da parte del consumatore"). Tra i criteri ecologici da rispettare vi sono anche standard di risparmio energetico.

Energy star. È un sistema di eco-certificazione di prodotto di origine statunitense. La normativa "Energy star" autorizza l'utilizzo di un apposito logo (una stella a cinque punte) su prodotti informatici (computer, monitor, stampanti e fax registrati) rispondenti a precisi standard di efficienza energetica. L'Ue ha aderito al sistema "Energy Star" tramite il regolamento 242/2001, garantendo ai prodotti registrati in Europa come rispondenti agli standard Usa un valido riconoscimento oltreoceano.

7. IL QUESITO

7.1 COME SONO REGOLATE ED INDENNIZZATE LE INTERRUZIONI DI ENERGIA?

Le **interruzioni della tensione di alimentazione** si verificano quando la tensione ai terminali di fornitura è inferiore all'1% della tensione dichiarata. Una interruzione della fornitura di energia elettrica per una durata superiore a tre minuti prende il nome di **interruzione lunga**. Al di sotto dei tre minuti l'interruzione è definita **breve**. La microinterruzione, o interruzione transitoria è l'interruzione di durata inferiore ad 1 secondo, identificata da dispositivi automatici.

Le ragioni delle interruzioni e dei buchi di tensione sulla rete elettrica sono molteplici:

- guasti sulla linea di alimentazione dell'utente o sulle linee ad essa connesse, seguiti da manovre di richiusura automatica;
 - guasti su reti interne di clienti;
 - correnti d'inserzione di trasformatori e condensatori;
 - carichi che variano rapidamente e correnti di spunto dei motori;
- I fulmini sono spesso una delle principali cause per tali guasti.

Le micro-interruzioni (<1 secondo) ed i buchi di tensione rappresentano la maggioranza delle anomalie sulla rete e sono causa di disturbo soprattutto per gli impianti industriali, mentre le interruzioni brevi e lunghe determinano di norma disturbi sulla generalità dell'utenza. Per quanto le società distributrici di energia possa ridurre la probabilità di guasto, non è ipotizzabile la completa eliminazione. Ecco perché l'AEEG sta cercando di incentivare distributori e utenti industriali finali ad attuare interventi che migliorino la qualità tecnica del servizio di distribuzione.

La disciplina delle interruzioni e microinterruzioni di energia è contenuta nella prima parte della Delibera 333/07, che contiene gli indicatori per la qualità dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e le regole per la determinazione degli eventuali indennizzi automatici.

I clienti alimentati in alta o in media tensione, con un contratto di trasporto valido per l'intero anno solare,

hanno diritto ad un indennizzo automatico da parte dell'impresa distributtrice se il numero di interruzioni lunghe in un anno è superiore a questi standard:

- per i clienti MT nei comuni con più di 50.000 abitanti, lo standard è di 3 interruzioni lunghe all'anno; **l'indennizzo si applica dalla quarta alla sesta interruzione lunga dell'anno;**
- per i clienti MT nei comuni con più di 5.000 e meno di 50.000 abitanti, lo standard è di 4 interruzioni lunghe all'anno; **l'indennizzo si applica dalla quinta all'ottava interruzione lunga dell'anno;**
- per i clienti MT nei comuni con meno di 5.000 abitanti, lo standard è di 5 interruzioni lunghe all'anno; **l'indennizzo si applica dalla sesta alla decima interruzione lunga dell'anno.**

Sono escluse dal conteggio delle interruzioni lunghe quelle:

1. con preavviso;

2. dovute a causa di forza maggiore (eventi naturali eccezionali o scioperi) o a eventi di particolare rilevanza;
3. provocate dallo stesso cliente o da terzi (incendi, furti, atti di autorità pubblica, ecc.);
4. originate sulla rete AT (ad es. per distacchi programmati o automatici di alleggerimento del carico o blackout con origine sulla rete di trasmissione nazionale);
5. che hanno inizio entro 60 minuti dalla conclusione della precedente.

L'impresa distributrice è tenuta a registrare le interruzioni e ad assicurare l'accesso alle informazioni contenute nel registro ai clienti interessati. Entro il 30 giugno di ogni anno l'impresa distributrice comunica ad ogni cliente AT e MT l'elenco delle interruzioni lunghe e brevi (di durata inferiore a tre minuti e superiori a un secondo) e, per i soli clienti AT, delle interruzioni transitorie (di durata inferiore o uguale a un secondo) che lo hanno coinvolto nell'anno precedente, con l'indicazione della causa e dell'origine dell'interruzione.

L'entità dell'indennizzo varia in funzione della potenza e del coefficiente R. Per i clienti che subiscono più interruzioni, l'indennizzo si moltiplica per il numero di interruzioni in più rispetto allo standard, fino a un massimo di interruzioni indennizzabili pari allo standard stesso. Per esempio per i clienti MT serviti nei comuni con più di 50.000 abitanti (alta concentrazione) le interruzioni indennizzabili sono al massimo 4.

Facciamo un esempio:

Per un cliente finale in MT con potenza disponibile di 1.000 kW, l'indennizzo per ogni interruzione lunga varia da un minimo di 990 € ad un massimo di 1.650 €. Se il cliente si trova in un comune con meno di 5.000 abitanti, può ottenere un indennizzo totale fino a $5 \times 1650 = 8.250$ € per cinque interruzioni (dopo le prime cinque non sono + indennizzabili). Gli indennizzi sono erogati automaticamente dall'impresa distributrice al cliente o al venditore di energia elettrica (che dovrà quindi girarli al cliente) entro il 30 giugno di ogni anno, per le interruzioni che si riferiscono all'anno precedente, a partire dall'anno 2007.

Per ottenere gli indennizzi automatici, gli impianti di utenza dei clienti devono soddisfare i seguenti requisiti:

• **Clienti in alta tensione (AT)**

L'impianto deve essere dotato di:

1. dispositivo generale (DG) costituito da interruttore (automatico) e sezionatore sul punto di consegna;
2. protezioni generali (PG) in grado di discriminare il guasto che avviene a valle del DG, conformi per la taratura alle specifiche indicate dall'impresa distributrice.

• **Clienti in media tensione (MT)**

L'impianto deve essere dotato di:

1. dispositivo generale (DG) costituito da interruttore (automatico) e sezionatore, oppure interruttore estraibile, sul punto di consegna;
2. protezioni generali (PG) in grado di discriminare il guasto per cortocircuito e il guasto a terra, conformi per la taratura alle specifiche indicate dall'impresa distributrice, anche in relazione allo stato del neutro (isolato o a terra tramite impedenza induttiva).

Per i soli clienti MT con potenza disponibile fino a 400 kW che hanno un solo trasformatore MT/bt collegato al punto di consegna da un cavo che non supera 20 m, dotati di interruttore di manovra sezionatore (IMS) con fusibile, sono previste condizioni semplificate in alternativa alle condizioni suddette.

Per questi clienti, è possibile conservare l'IMS con fusibili (anche nelle reti a neutro compensato), purché:

- abbiano stipulato con un'impresa dotata di sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001, un contratto di manutenzione per l'anno a cui si riferiscono le interruzioni, che preveda la manutenzione ordinaria semestrale della cabina MT/bt e straordinaria elettromeccanica dell'IMS con fusibili ogni tre anni;
- conservino un registro atto a certificare le manutenzioni eseguite.

Clients MT con potenza disponibile maggiore di 500 kW

A partire dal 1° gennaio 2007, i clienti MT che non rispettino i requisiti oppure che non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza entro il 31/12/2006, oppure i clienti ai quali il distributore abbia revocato la dichiarazione di adeguatezza a seguito di un controllo, devono corrispondere all'impresa distributrice, su base annua, un corrispettivo tariffario specifico (CTS).